

REGOLAMENTO (CEE) N. 1038/88 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 1988****relativo di rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 233/88 del Consiglio, del 25 gennaio 1988, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle voci 0201 e 0202 e dei prodotti delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 409/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 232/88 e (CEE) n. 233/88 nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 409/88 ha fissato a 10 000 t il quan-

titativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2377/80, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata per il secondo trimestre del 1988 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 409/88, è soddisfatta entro il limite dello 0,1002 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.